



COMUNE DI LICATA
(*Provincia di Agrigento*)

**REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI
PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI.**

PREMESSO

Che in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle norme emanate dalla Regione, l'Ente territoriale promuove, nel quadro della sicurezza sociale, la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali, finalizzato a garantire ai cittadini, che ne hanno titolo, interventi adeguati alle esigenze della persona per prevenire e rimuovere le cause dei bisogni individuali e collettivi nonché quelle di emarginazione sociale;

Che le modalità di intervento socio-assistenziale sono state attuate dal Comune di Licata prevalentemente attraverso una rete di servizi resi da strutture residenziali di accoglienza, munite di decreto di autorizzazione rilasciato dalla Regione Sicilia, in grado di soddisfare adeguatamente i bisogni assistenziali della persona;

Che il Comune di Licata ha sempre garantito l'assistenza ai soggetti anziani parzialmente autosufficienti e totalmente non autosufficienti privi di supporto familiare e bisognosi di assistenza continua, mediante l'assunzione dell'onere di integrazione della retta di ricovero presso strutture residenziali.

ART. 1

MODALITA' PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Possono chiedere l'autorizzazione al ricovero presso strutture residenziali, con integrazione della retta a carico dell'Ente Comune, tutti gli anziani ultrasessantacinquenni residenti, in condizioni di documentata non autosufficienza o che, parzialmente autosufficienti, vivano soli ed in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità al servizio:

- a. essere residente nel Comune di Licata negli ultimi due anni;
- b. non possedere beni immobili, anche in quota con altri soggetti, fatta eccezione per l'immobile posseduto in comproprietà con il coniuge e/o convivente e dallo stesso destinato ad abitazione principale;
- c. non aver ceduto ad altri soggetti, negli ultimi cinque anni, a qualunque titolo la proprietà e/o altri diritti reali su propri beni immobili.

2. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione al ricovero in struttura, segnala all'istante l'obbligo posto a carico:

- a) dell'anziano al pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio, in rapporto alla propria condizione economica;
- b) dei familiari tenuti per legge, qualora l'utente non riesca a coprire la quota di compartecipazione, al pagamento dell'integrazione della stessa;
- c) del Comune all'integrazione del costo della retta.

Non saranno accolte le richieste di ricoveri senza la preventiva autorizzazione comunale, salvo casi debitamente valutati dal Servizio Sociale.

ART. 2

PARAMETRI E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine di potere garantire il servizio agli anziani più bisognosi, nell'ambito della disponibilità finanziaria dell'Ente Comune, è necessario redigere una graduatoria secondo i seguenti parametri e punteggi:

- a. reddito inferiore al minimo vitale (assegni sociali INPS per l'anno di riferimento) P 5;
- b. reddito compreso tra il minimo vitale e i 10.000,00 euro P 2;
- c. stato di assoluta solitudine determinato dall'assenza totale di familiari (figli, coniuge, fratelli, sorelle) che risulti da apposita relazione dell'assistente sociale P 5;
- d. presenza di particolari patologie che rendano l'anziano incapace di gestirsi autonomamente, certificate da strutture sanitarie pubbliche supportate da relazione sociale P 5.

In caso di parità di punteggio acquisirà la priorità per accedere al servizio il soggetto più anziano.

ART. 3

DOCUMENTAZIONE

La domanda di ricovero con richiesta di integrazione della retta a carico del Comune può essere presentata dalla persona interessata oppure da un familiare e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio – sanitari del territorio per situazioni eccezionali.

Alla richiesta, che deve essere formulata sul modulo predisposto dall'ufficio competente, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) mod. I.S.E.E. dell'interessato;
- b) fotocopia documento di riconoscimento del soggetto istante;
- c) certificazione attestante particolari patologie che rendano l'anziano incapace di gestirsi autonomamente, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche.

ART. 4

CONCORSO UTENTI ALLA SPESA

L'anziano partecipa al pagamento della retta di ricovero secondo le modalità di accertamento e valutazione disposta dalla Regione Sicilia con D.A. n°867/S7.

L'anziano ha l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di impegno ad utilizzare per l'integrazione della retta anche le somme di cui diviene successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect).

La quota di compartecipazione al costo del servizio da parte dell'anziano e l'eventuale integrazione da parte degli obbligati per legge sarà versata direttamente alla struttura residenziale.

ART. 5

I SOGGETTI CIVILMENTE OBBLIGATI

1. Per parenti civilmente obbligati si intendono quelli indicati nell'art. 433 del Codice Civile:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi o legittimati o naturali e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- d) i generi e le nuore;
- e) il suocero e la suocera;
- f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

2. Tali soggetti sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro capacità economica nel far fronte alle esigenze di carattere economico/assistenziale dell'anziano e verranno coinvolti economicamente a secondo il grado di parentela. Nel caso di più soggetti aventi lo stesso grado di parentela, ciascuno concorrerà economicamente per una quota parte.

3. I soggetti civilmente obbligati partecipano al costo della retta di ricovero dell'assistito previa sottoscrizione di un apposito impegno a versare la quota definita ai sensi del comma precedente e all'aggiornamento della stessa conseguentemente all'applicazione delle rivalutazioni annuali ISTAT.

4. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno o in caso di inottemperanza dell'obbligo prescritto da parte di tali soggetti, il Comune è autorizzato ad avviare idonee procedure per il recupero delle somme dovute.

ART. 6

INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

Se, a seguito dell'erogazione dell'integrazione della retta a carico del Comune, vengano accertati redditi e patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, il Comune attiverà l'azione di rimborso della quota parte della retta giornaliera non corrisposta a titolo di integrazione.

ART. 7

RIVALUTAZIONE E RIESAME

Fermo restando l'aggiornamento in applicazione delle rivalutazioni annuali ISTAT, la situazione dell'assistito viene riesaminata a cura dell'Ufficio Servizi Sociali dando luogo ad una nuova istruttoria nei seguenti casi:

- a) su attivazione dello stesso ufficio ogni qual volta vengano acquisiti ulteriori elementi che potrebbero comportare una valutazione del caso diversa da quella iniziale;
- b) su istanza dei soggetti civilmente obbligati corredata di documentazione relativa a nuovi e ulteriori elementi e idonea a far riconsiderare l'ammontare del contributo ad integrazione della retta;
- c) su motivata richiesta dell'assistito.

ART. 8

NORMA TRANSITORIA

Le norme contenute si applicano anche alle situazioni pregresse ed in itinere relative al servizio di ricovero anziani presso le strutture residenziali private.